



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 119 del 21-07-2021

Oggetto: ADOZIONE VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 15, C. 5, DELLA L.R. 34/1992 DA "ZONA PRODUTTIVA PER INDUSTRIE NOCIVE" A "ZONA AGRICOLA DI RISPETTO AMBIENTALE" - IMMOBILE UBICATO IN C.DA VALLONICA N. 32 E DISTINTO CATASTALMENTE AL FG. 97, MAPPALE N. 32.

Il giorno **ventuno luglio duemilaventuno**, alle ore **12:00**, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
CAPPONI FRANCO	SINDACO	P
BUSCHITTARI DAVID	VICESINDACO	P
MORETTI LUANA	ASSESSORE	P
MEDEI LUDOVICA	ASSESSORE	P
SILEONI TOMMASO	ASSESSORE	P

presenti n. 5 assenti n. 0

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (articolo 97, comma 4a, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott.ssa FABIOLA CAPRARI**.

Il **Sindaco, FRANCO CAPPONI**, constatato il numero legale degli intervenuti, pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno:

Documento istruttorio del Funzionario responsabile del Settore IV "Urbanistica e Territorio – SUE", Arch. Michela Francioni:

PREMESSO che:

- il sig. C.S. e la sig.ra S.S., con nota assunta al prot. n. 3.112 del 15/02/2021, avanzavano richiesta per "Variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 15, c. 5, della L.R. 34/1992 da zona produttiva per industrie nocive a zona agricola interessante l'immobile ubicato in c.da Vallonica n. 32 e distinto catastalmente al foglio n. 97 mappale n. 32;
- l'attuale destinazione dell'area, individuata dal P.R.G. vigente come "*Zona produttiva per industrie nocive, per attività di rottamazione (DN) e per attività agroindustriali (DA), sottozona DN3*" (art. 27 delle vigenti N.T.A.) risulta derivare dalla regolarizzazione dell'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi, svolta dai proprietari degli immobili dagli anni '70 fino al 2012; a seguito della suddetta zonizzazione, il capannone e l'accessorio sono stati utilizzati a servizio dell'attività produttiva, lasciando invariate le destinazioni d'uso dell'abitazione e dell'accessorio colonico destinato a porcile;
- nella zona in oggetto, al momento, non risulta essere presente nessuna attività produttiva per industrie nocive e, pertanto, la proprietà richiede la variazione della destinazione urbanistica dell'area suddetta in "*Zona agricola di rispetto ambientale - AMB*" disciplinata all'art. 31 delle vigenti N.T.A.;

DATO ATTO che, a seguito delle integrazioni prodotte dal tecnico incaricato, acquisite con note prot. n. 7.459 del 12/04/2021 e n. 10.639 del 25/05/2021, gli elaborati progettuali riguardanti la variante sono i seguenti:

- Istanza di variante al P.R.G.;
- Relazione tecnica di variante, contenente:
 - a) Relazione tecnica illustrativa;
 - b) Planimetria generale stato attuale 1:500;
 - c) Planimetria generale stato futuro 1:500;
 - d) Stralcio strumento urbanistico vigente;
 - e) Stralcio strumento urbanistico modificato;
- Documentazione fotografica;
- Rapporto preliminare di screening semplificato;
- Relazione integrativa verifica a V.A.S.;

ATTESO che:

- con nota del 07/05/2021 prot. 9.344, il Comune di Treia, in qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso il rapporto preliminare inerente alla verifica di assoggettabilità a VAS per la pratica in oggetto alla Provincia di Macerata, quale autorità competente, individuando al contempo i Soggetti Competenti in materia Ambientale (S.C.A.) di seguito riportati:
 - a) ASUR Area Vasta 3;
 - b) APM;
 - c) AATO3;
 - d) ARPAM;
- l'autorità competente ha ritenuto di integrare il suddetto elenco SCA con i Servizi Ambientali della Provincia di Macerata e, con nota prot. n. 13.013 del 20/5/2021, ha inviato richiesta di contributo agli SCA individuati;

VISTA la relazione integrativa acquisita al protocollo dell'ente n. 10.639 del 25/05/2021, nella quale si precisa che:

- l'attività svolta nell'area oggetto di richiesta di variante consisteva nel prelevare rifiuti da aziende, se necessario dividere gli stessi manualmente, pressarli e conferirli nei centri di recupero;
- i materiali trattati erano carta e ritagli tessili non trattati. Nel ciclo produttivo non erano utilizzate acque per il lavaggio dei rifiuti e né si producevano acque di lavorazione;
- l'attività veniva svolta all'interno del capannone provvisto di massetto in cls che ha impedito qualsiasi interferenza con la matrice suolo e sottosuolo o inquinamento di altro genere;

- in data 28/01/2013 la ditta è stata cancellata dal registro delle imprese che recuperano rifiuti per cessazione attività. Il capannone, a seguito della chiusura della ditta, è rimasto inutilizzato e all'interno non è rimasta nessuna traccia di rifiuto;

CONSIDERATO che l'abitazione all'interno della zona, lesionata dal sisma del 2016, è stata oggetto di valutazione favorevole della determinazione del livello operativo L4 e sarà oggetto di demolizione e ricostruzione;

DATO ATTO che, con nota acquisita dall'Ente al prot. n. 12.961 del 25/06/2020, la Provincia ha trasmesso la determinazione dirigenziale n. 274 del 21/06/2021, con la quale si è disposto *"DI CONCLUDERE la verifica di assoggettabilità a VAS in forma semplificata, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 3/4/2006 n.152 e ss.mm.ii e del paragrafo A.3, comma 5, della DGR 1647/2019, riguardante la proposta di Variante al PRG area in C.da Vallonica da zona produttiva per industrie nocive, per attività di rottamazione (DN) e per attività agroindustriali (DA), sottozona DN3 a zona agricola di rispetto ambientale, STABILENDO LA SUA ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VAS con le prescrizioni ed indicazioni di seguito elencate:*

- *il progetto dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale.*";

RICHIAMATI i contributi espressi ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dai Soggetti competenti in materia Ambientale, i quali risultano tutti favorevoli alla proposta di variante;

RILEVATO che nei pareri espressi dai Soggetti competenti in materia ambientale sono state espresse specifiche prescrizioni ed indicazioni esecutive come si seguito riportato:

- A.P.M. Azienda Pluriservizi Macerata S.p.A. (parere acquisito al prot. n. 12.434 del 18/06/2021):
"... omissis... parere favorevole per quanto di propria competenza, condizionandolo all'esito di una specifica valutazione sul progetto esecutivo da trasmettere prima del rilascio di futuri titoli edilizi.";
- AATO 3 Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale Marche Centro - Macerata (parere acquisito al prot. n. 12.428 del 18/06/2021):
"... omissis...ai fini della procedura di VAS, si rileva che nella fase attuativa degli interventi siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - *Ai sensi dell'art. 7, c. 2 del Regolamento del s.i.i. (approvato con delibera di Assemblea n. 5 del 23/04/2018), preliminarmente al rilascio del titolo abilitativo, dovrà essere richiesto al gestore APM spa il "Parere Tecnico di Accettabilità", nell'ambito del quale saranno fornite eventuali prescrizioni relative agli allacciamenti alle reti acquedottistica e fognaria;*
 - *Dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 7-bis (indirizzi per il risparmio idrico) del richiamato Regolamento e dell'art. 68 delle N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque, prevedendo per le acque meteoriche un sistema di gestione che ne permetta la raccolta e il riutilizzo per l'irrigazione del verde e gli usi esterni non potabili;*
 - *Ancora per quanto riguarda le acque meteoriche si dovrà tenere conto delle disposizioni di cui all'art. 42 delle N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque, come richiamate anche all'art. 7 ter (acque meteoriche) del Regolamento del s.i.i.: dovrà, in particolare, essere ottemperato l'obbligo di separazione delle acque meteoriche delle altre acque reflue, individuando per le stesse, ove possibile, un recapito diverso dalla rete fognaria mista;*
 - *Dovranno essere verificate eventuali interferenze con i sottoservizi (reti e impianti idrici) riconducibili alla gestione del s.i.i., rispettate tutte le pertinenti disposizioni di cui al vigente Regolamento del s.i.i. e seguite le indicazioni operative e prescrizioni tecniche impartite dal gestore."*;
- ARPAM Servizio Territoriale Provincia di Macerata (parere acquisito al prot. n. 12.584 del 22/06/2021):
"... omissis... si ritiene che le terre e rocce da scavo prodotte nell'ambito delle attività di cantiere per la demolizione degli edifici e ricostruzione della civile abitazione, dovranno essere preliminarmente caratterizzate secondo quanto previsto dal DPR n. 120/17 e dalle Linee Guida SNPA n. 22/2019, integrando il set analitico minimale della Tab. 4.1 all. 4 al Decreto sopracitato con i seguenti parametri:
 - BTEX;
 - PCB (su almeno due campioni di terreno).*Qualora nell'ambito delle attività di demolizione e ricostruzione non vengano prodotte terre e rocce da scavo, si dovrà comunque provvedere alla caratterizzazione del suolo prelevando*

almeno due campioni di terreno in altrettanti punti rappresentativi dell'area oggetto di demolizione e ricostruzione, sui quali dovranno essere determinati i parametri di cui sopra.”;

ATTESO che la variante in questione è finalizzata alla definizione dell'intera area come “*zona agricola di rispetto stradale e ambientale – AMB*” disciplinata dall'art. 31 delle N.T.A. del vigente P.R.G., come l'area circostante;

CONSIDERATO che le modifiche proposte non determinano incremento di carico urbanistico, non comportano trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza e che nelle varie relazioni si motiva l'opportunità di avviare la procedura semplificata e l'assenza di impatti significativi sull'ambiente;

VERIFICATO che:

- rispetto al Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.): il Comune di Treia è attualmente dotato di un Piano Regolatore Comunale adeguato al P.P.A.R., approvato in origine dalla Provincia di Macerata con delibera di Giunta n. 111 del 12/03/2002 e successivamente sottoposto ad alcune varianti parziali. Si evidenzia che l'area, per quanto riguarda il P.P.A.R., risulta libera da tutele;
- rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), l'area è interessata dagli ambiti di tutela delle aree coltivate di valle (art. 31.2 delle N.T.A.), rispetto ai quali la modifica proposta non determina ricadute, dal momento che trattasi di area già urbanizzata, e, quindi, priva dei requisiti oggetto di tutela;
- rispetto alla L.R. 14/2008 “Norme per l'edilizia sostenibile”, la modifica proposta non incide sul rispetto dei criteri di sostenibilità delle trasformazioni del tessuto urbano e del sistema produttivo indicati dall'art. 5 della L.R. n. 14/2008;
- rispetto alla L.R. 23 novembre 2011, n. 22, la variante è ammissibile ai sensi dell'art. 11, in quanto non determina ulteriori espansioni di aree edificabili in zona agricola; per quanto riguarda la compatibilità idraulica della trasformazione urbanistica in argomento, dal rapporto preliminare, risulta che “... l'intervento proposto non riguarda una trasformazione territoriale, ovvero non prevede opere che determinano alterazioni della permeabilità dei territori o che ne alterino il regime idraulico. Pertanto non rientra nel campo di applicazione della predetta norma”;

VERIFICATO, altresì, che, con riferimento alla vincolistica di legge e al quadro programmatico e pianificatorio, si ha la seguente situazione:

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357: l'area oggetto di variante non ricade in zone SIC e ZPS;
- R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267: l'area non è soggetta a vincolo idrogeologico;
- D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 137 del 2002”: l'area oggetto di variante non è soggetta a vincolo paesaggistico;
- Piano stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico della Regione Marche (P.A.I.): l'area di variante non è interessata da esondazioni o dissesti cartografati dal Piano vigente;

RICHIAMATO l'art. 15, comma 5, della L.R. 34/1992, recitante “*Le varianti al piano regolatore generale che non incidono sul suo dimensionamento globale e che, pur variando le destinazioni d'uso delle aree e comportando modificazioni alle relative norme tecniche di attuazione del piano, non modificano la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standard di cui al decreto ministeriale 1444/1968 da osservarsi in ciascuna zona di cui al comma 3, sono approvate in via definitiva dalla giunta comunale ai sensi dell'articolo 30 della presente legge.*”;

RITENUTO, sulla base della documentazione trasmessa e delle verifiche istruttorie effettuate, che la variante risulti ammissibile;

DATO ATTO che, rispetto alle disposizioni della L.R. 34/1992 e ss.mm.ii., la variante rientra nella fattispecie di cui all'art. 15, comma 5, in quanto non incide sul dimensionamento

globale del P.R.G. e che, pur variando le destinazioni d'uso delle aree, la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standard non sono oggetto di modifica;

PREMESSO quanto sopra;

SI PROPONE

1. di **APPROVARE** il documento istruttorio del Funzionario responsabile del Settore "Urbanistica e Territorio - SUE" in ordine all'argomento, così come risulta formulato nella relazione riportata in premessa, considerandolo parte integrante di questo dispositivo;
2. di **DARE ATTO** che la variante è composta dai seguenti elaborati:
 - Istanza di variante al P.R.G.;
 - Relazione tecnica di variante, contenente:
 - a) Relazione tecnica illustrativa;
 - b) Planimetria generale stato attuale 1:500;
 - c) Planimetria generale stato futuro 1:500;
 - d) Stralcio strumento urbanistico vigente;
 - e) Stralcio strumento urbanistico modificato;
 - Documentazione fotografica;
 - Rapporto preliminare di screening semplificato;
 - Relazione integrativa verifica a V.A.S.;
3. di **ADOTTARE** la variante al P.R.G., ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della L.R. n. 34/1992, finalizzata alla modifica dell'attuale destinazione dell'area descritta in premessa, individuata dal P.R.G. vigente come "*Zona produttiva per industrie nocive, per attività di rottamazione (DN) e per attività agroindustriali (DA), sottozona DN3*" (art. 27 delle vigenti N.T.A.) variando la destinazione dell'area suddetta in "*Zona agricola di rispetto ambientale - AMB*" disciplinata all'art. 31 delle vigenti N.T.A.;
4. di **DISPORRE** la pubblicazione ai sensi dell'art. 39, c. 1, lett. a), del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente;
5. di **DISPORRE**, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 34/1992, il deposito degli elaborati di variante per trenta giorni consecutivi presso la sede comunale, con contestuale avviso pubblicato all'albo pretorio del Comune;
6. di **PROVVEDERE** contestualmente all'invio della presente deliberazione e della documentazione di variante alla Provincia competente per territorio, che, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione, può formulare osservazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
7. di **DEMANDARE** al Funzionario responsabile del 4° Settore gli adempimenti conseguenti e susseguenti.

IL RESPONSABILE IV SETTORE
Arch. Michela Francioni

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO e fatto proprio il documento istruttorio riportato, predisposto dal Funzionario responsabile del Settore “Urbanistica e Territorio - SUE”, Arch. Michela Francioni;

RITENUTO dover procedere alla sua approvazione;

VISTO il P.R.G. adeguato al P.P.A.R., approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 111 in data 12/03/2002 e le successive varianti parziali che ne determinano l'attuale conformazione;

VISTE e **RICHIAMATE** la legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 e ss.mm. e la legge regionale 23 novembre 2011, n. 22;

VISTO l'articolo 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'articolo 48 del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza della Giunta;

ACQUISITO il parere favorevole del Funzionario responsabile del Settore “Urbanistica e Territorio - SUE” in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come riportato e inserito in calce all'atto;

DATO ATTO che sulla proposta non è stato acquisito il parere del Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la stessa non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di **APPROVARE** il documento istruttorio del Funzionario responsabile del Settore “Urbanistica e Territorio - SUE” in ordine all'argomento, così come risulta formulato nella relazione riportata in premessa, considerandolo parte integrante di questo dispositivo;
2. di **DARE ATTO** che la variante è composta dai seguenti elaborati:
 - Istanza di variante al P.R.G.;
 - Relazione tecnica di variante, contenente:
 - a) Relazione tecnica illustrativa;
 - b) Planimetria generale stato attuale 1:500;
 - c) Planimetria generale stato futuro 1:500;
 - d) Stralcio strumento urbanistico vigente;
 - e) Stralcio strumento urbanistico modificato;
 - Documentazione fotografica;
 - Rapporto preliminare di screening semplificato;
 - Relazione integrativa verifica a V.A.S.;
3. di **ADOTTARE** la variante al P.R.G., ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della L.R. n. 34/1992, finalizzata alla modifica dell'attuale destinazione dell'area descritta in premessa, individuata dal P.R.G. vigente come “Zona produttiva per industrie nocive, per attività di rottamazione (DN) e per attività agroindustriali (DA), sottozona DN3” (art. 27 delle vigenti N.T.A.) variando la destinazione dell'area suddetta in “Zona agricola di rispetto ambientale

- *AMB*” disciplinata all’art. 31 delle vigenti N.T.A.;

4. di **DISPORRE** la pubblicazione ai sensi dell’art. 39, c. 1, lett. a), del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente;
5. di **DISPORRE**, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 34/1992, il deposito degli elaborati di variante per trenta giorni consecutivi presso la sede comunale, con contestuale avviso pubblicato all’albo pretorio del Comune;
6. di **PROVVEDERE** contestualmente all’invio della presente deliberazione e della documentazione di variante alla Provincia competente per territorio, che, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione, può formulare osservazioni ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
7. di **DEMANDARE** al Funzionario responsabile del 4° Settore gli adempimenti conseguenti e susseguenti.-

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to FRANCO CAPPONI

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49, C. 1, E 147-BIS, C. 1, D.LGS. N. 267/2000

In merito alla REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, parere Favorevole

Treia, 21-07-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. MICHELA FRANCONI

CONTROLLO SULLA CONFORMITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ALLE LEGGI, ALLO STATUTO ED AI REGOLAMENTI (AI SENSI ART. 97, COMMA 2 D.LGS. 267/2000)

Per quanto concerne il PARERE DI CONFORMITA' giuridico-amministrativa esprime parere:
Favorevole

Treia, 21-07-2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Si certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune dal 27-07-2021 al 11-08-2021 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69);
- viene contemporaneamente comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari con lettera protocollo n. 15020 ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Treia, 27-07-2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

[] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);

[] decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 9 dello statuto (regolamenti comunali).

Treia, _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI